

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **7/1989** (ECLI:IT:COST:1989:7)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **30/11/1988**; Decisione del **09/01/1989**

Deposito del **18/01/1989**; Pubblicazione in G. U. **25/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15090**

Atti decisi:

N. 7

## ORDINANZA 9-18 GENNAIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 121; dell'art. 12, comma sesto, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato); dell'art. 83 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 71, comma primo, e 73, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e degli artt. 62, comma primo, e 64, comma secondo, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),

promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti nel ricorso proposto da Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta a questa Corte il 10 giugno 1988), la Sez. IV giurisdizionale della Corte dei Conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'art. unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, "nelle parti in cui nei riguardi dei genitori dei militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e figli con diritto a pensione, subordinano il sorgere del diritto al trattamento privilegiato ordinario indiretto al possesso dei requisiti di inabilità a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche da parte dei genitori medesimi, con riferimento, per quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli articoli 71, primo comma, e 73, secondo comma, della legge 18 marzo 1968 n. 313, 62, primo comma, e 64, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, che tali requisiti condizionanti non prevedono";

che nel relativo giudizio è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione, che si incentra sulla legittimità costituzionale dei requisiti posti dalla legge (inabilità a proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per la concessione della pensione privilegiata indiretta, in favore dei genitori di militari, deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e figli con diritto a pensione, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988 - sia pure con riferimento alla normativa successiva a quella in esame -, essendosi riconosciuta la previsione di tali requisiti "frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per la loro discrezionalità, sfuggono al sindacato di questa Corte";

che, non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in esame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*